



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
Servizio di Caltanissetta

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826
PARTITA I.V.A.: 0271107082

REP. N°680/2024 del 15/05/2024

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 05/09/2023 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n° 117887 del 06/09/2023, con la quale il Comune di Gela – Comando Polizia Municipale, trasmette Comunicazione per la Repressione sul piano Amministrativo e Fiscale, dell’abusivismo edilizio della Ditta **Di Tavi Tiziana** nata a Gela il 20/11/1977 ivi residente ed elettivamente domiciliata in Via Sant’Alessandro n° 25, sul fabbricato per civile abitazione in Via Sant’Alessandro n° 25 del Comune di Gela fg.146 part. 941 sub 6 di proprietà della stessa;
- che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nella realizzazione di “un fabbricato al secondo piano di 90,00 mq. circa costruito con pilastri e travi in c.a. con soprastante solaio di copertura realizzato con travetti prefabbricati, pignatte e getto in calcestruzzo, pareti perimetrali in laterizi forati rinzaffati esternamente con malta cementizia, tramezzature interne in laterizi rinzaffati con malta di gesso e tinteggiate, posa dei controtelai e degli infissi esterni ed interni, posa della pavimentazione, installazione degli impianti tecnologici, completamento del vano bagno con posa delle piastrelle e dei sanitari. Inoltre sulla pensilina posta sul lato sud del fabbricato in questione era presente un vano, di circa 2,00 mq. adibito a lavanderia, realizzato con struttura e pannelli in alluminio. Si fa presente che al terzo piano lastrico solare era presente un torrino scala realizzato in conci di tufo con copertura in pannelli ondulati in vetroresina. Infine al piano terra era presente una vasca di accumulo acqua interrata nel sottoscala”. L’illecito edilizio é ubicato in Via Sant’Alessandro n° 25 del Comune di Gela fg. 146 part. 941 sub 6;
- che detti abusi ricadono secondo il PRG all’interno del centro abitato del Comune di Gela (CL);
- che il verbale di Comunicazione per la Repressione sul piano Amministrativo e Fiscale è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n° 117887 del 06/09/2023;
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l’autorizzazione e l’attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);
- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante “Provvedimenti per l’edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche”, e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2^a Categoria;
 - La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;
- Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974).

DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della Ditta **Di Tavi Tiziana** nata a Gela il 20/11/1977 ivi residente ed elettivamente domiciliata in Via Sant'Alessandro n°25, nella qualità di responsabile di abuso edilizio.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale "ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione" ai sensi dell'art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall'art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest'Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n°7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Gabriella Dell'Utri

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi